

17 aprile 2019 08:55

Turismo: linee guida e indirizzi per standard minimi di qualità dell'attività enoturistica



Nella Gazzetta Ufficiale del 15 aprile 2019 è stato pubblicato il decreto del 12 marzo 2019 del Ministero delle Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo in tema di attività enoturistica. Il decreto fissa linee guida e indirizzi in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualità per l'esercizio di tali attività.

Nella riunione del 7 marzo scorso, la Conferenza Stato-Regioni aveva raggiunto l'intesa sul decreto valutando l'ultima versione dello schema di decreto, trasmessa per la prima volta dal Mipaaf in data 12 marzo 2018. Il decreto è stato adottato in attuazione della Legge di bilancio 2018.

I CONTENUTI

L'attività enoturistica è considerata dal decreto ministeriale quale "attività agricola" connessa all'esercizio da parte dell'imprenditore agricolo, singolo o associato. In particolare, il testo si rifà all'articolo 2135 del Codice civile che definisce imprenditore agricolo "chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse" quali la valorizzazione dei prodotti.

Sono attività enoturistiche "tutte le attività formative ed informative rivolte alla produzioni vitivinicole del territorio e la conoscenza del vino, con particolare

riguardo alle indicazioni geografiche (DOP,IGP) nel cui areale si svolge l'attività". Tra le attività si citano visite guidate ai vigneti di aziende e cantine, visite nei luoghi di esposizione degli strumenti per la coltivazione della vite, della storia e della pratica dell'attività vitivinicola ed enologica o le iniziative di carattere didattico e ricreativo.

Il Ministero, con apposito decreto, potrà istituire un logo identificativo per l'indicazione facoltativa dell'enoturismo di cui potranno beneficiare gli operatori.

LE LINEE GUIDA E GLI INDIRIZZI

Il decreto ministeriale fissa requisiti minimi per far sì che si parli di attività enoturistica. Tra queste, l'apertura settimanale o anche stagionale di un minimo di tre giorni, l'aver a disposizione strumenti di prenotazione delle visite e sito o pagina web aziendale. Necessaria la presenza di cartelli da affiggere all'ingresso dell'azienda che riportino i dati relativi a orari e apertura, le lingue parlate e la presenza di parcheggi oltre che la presenza di materiale informativo sull'azienda e sui propri prodotti in almeno tre lingue, italiano compreso. L'attività enoturistica deve esporre e distribuire il materiale informativo sulla zona di produzione, sulle produzioni tipiche e locali, sulle attrazioni turistiche, artistiche, architettoniche e paesaggistiche dell'operatore enoturistico.

Gli ambienti devono essere adeguatamente attrezzati per l'accoglienza e la tipologia di attività dell'operatore. Il personale, in tutte le attività che svolge, deve essere dotato di competenze e formazione. L'attività di degustazione del vino all'interno delle cantine deve essere effettuata con calici in vetro o altro materiale purché non alterino le proprietà organolettiche dei prodotti.

Il documento prevede anche che l'abbinamento ai prodotti vitivinicoli aziendali finalizzato alla degustazione deve avvenire con "prodotti agro-alimentari freddi, anche manipolati, trasformati o preparati dall'azienda stessa, pronti per il consumo nel rispetto delle discipline e delle condizioni e dei requisiti igienico sanitari previsti" dalla normativa.

IL RUOLO DELLE REGIONI E DEGLI ENTI LOCALI

Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano possono promuovere autonomamente o in collaborazione con organizzazioni rappresentative del settore la formazione teorico-pratica per le aziende e gli addetti. Questo al fine di rispettare i requisiti e i minimi standard fissati dal documento.

In collaborazione con i Comuni che ricevono la Segnalazione Certificata di Inizio Attività si possono istituire elenchi regionali degli operatori che svolgono attività enoturistiche. Questo provvedendo le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Documenti

n

[Testo del decreto](#)



Ag|Cult

Agenzia giornalistica **AgCult**
registrazione al Tribunale di Roma 195/2017
Via Cattaro, 28 - 00198 Roma
redazione@agcult.it